



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 08/02/2025

OGGETTO: Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, affidamento in house a SEGEN S.p.a.. Approvazione relazione tecnica per convenienza di affidamento diretto in house.

L'anno duemilaventicinque, addì otto, del mese di Febbraio, alle ore 10:00, presso SALA CONSILIARE, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il consiglio comunale, a seguito di rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri Comunali in carica e pubblicato all'Albo pretorio del Comune stesso nei termini di legge. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
VITALE GIANMARIA	SI
PERSIA ALESSANDRO	SI
DE MICHELE SARA	SI
DI PIETRO PAOLO	SI
PALERMINI MONICA	SI
NATALIA MAURIZIO	SI
MOSCATELLI ANTONELLO	SI
DI PIETRO LIBERATO	--
ANTONINI ERMERO	--
DI PAOLO ANTONIO	SI
DOTO ERIKA	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Presidente

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DE MICHELE SARA

Partecipa il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA DI GENOVA MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: “ SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO IN HOUSE A SEGEN SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER CONVENIENZA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE;” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dal Geom. Massimo Iafolla in qualità di responsabile dell’area organizzativa: Tecnica e Manutenzioni e di regolarità contabile reso dalla Dott.ssa Maria Di Genova, in qualità di responsabile dell’area organizzativa: Amministrativa-Demografica_Economico Finanziaria e Tributi; in calce alla proposta.

Il Presidente del Consiglio Sara De Michele legge l’oggetto della proposta, e passa la parola al Sindaco per la Relazione.

Il Sindaco relaziona: il Contratto precedente è scaduto nel 2024 aveva durata cinque anni dal 05/03/2019, e dopo vari studi e approfondimenti si è deciso di procedere ad un nuovo affidamento in house a Segen SPA, dopo attenta valutazione, considerato che il Comune di Canistro è socio di SEGEN HOLDING srl, società a capitale pubblico dei Comuni, con una quota del 3,70 %, che SEGEN HOLDING srl è strumento organizzativo degli enti locali soci in house providing mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti locali sono portatori. Aggiunge la SEGEN HOLDING srl detiene il 72,77% della SEGEN SpA, società a capitale pubblico, che ha in affidamento in house il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati per i Comuni Soci. Il Comune di Canistro, dunque, detiene una partecipazione indiretta in SEGEN SpA pari al 2,70%; Pertanto SEGEN Spa, in conformità alle norme vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house providing, può ricevere affidamenti diretti da parte dei Soci.

Continua la Regione Abruzzo con l’approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 La R.A. è intervenuta sulla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali già individuati dal previgente art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i. (modificando una prima impostazione con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l’ambito territoriale delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo), prevedendo l’istituzione di un’unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.

Inoltre a seguito della comunicazione di piena operatività dell’AGIR è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.

A fronte di tale divieto sono ammesse due deroghe, tramite affidamento domestico direttamente da parte dell’ente locale, laddove socio del soggetto in house oppure, attraverso la stipula di un contratto “ponte”, infine il Comune che intenda affidare il servizio alla propria società con le modalità “in-house” potrà effettuare autonomamente l’affidamento anche per un affidamento pluriennale – nel rispetto di determinate condizioni.

Inoltre il Sindaco riferisce al Consiglio che in osservanza del disposto normativo il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto la relazione prevista dal Decreto Legislativo n. 201 del 2022 (comma 3 dell'articolo 14 e art. 17), depositata unitamente alla presente proposta di delibera e alla proposta tecnico-economica predisposta da SEGEN SPA e allegata al presente atto e che, dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'affidamento in house alla SEGEN S.p.A. del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato.

Continua in data 10.01.2025 prot. 0045/U veniva trasmesso all'AGIR Abruzzo tutta la documentazione tecnico/economica finalizzata all'affidamento in house alla società SEGEN S.p.a. e l'AGIR Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo con determina n. 17 del 10.01.2025 ha approvato il contratto di servizio tra il Comune di Canistro ed SEGEN S.p.a. per la gestione integrata del servizio rifiuti urbani nel territorio del Comune di Canistro ed ha validato il Piano Economico Finanziario di Affidamento per la gestione dei servizi del Comune di Canistro;

Inoltre anche il Revisore unico ha espresso parere favorevole allegato alla proposta.

Il nuovo contratto recepisce l'adeguamento degli indici ISTAT con un costo totale di 195000,00 euro Ivato con molti servizi aggiuntivi che il Sindaco elenca: installazione di n. 3 isole ecologiche, fornitura di Bagni Chimici e spazzamento strade dopo le giornate di Sagra in Canistro superiore e inferiore, n. 10 servizi di taglio erba;

Uditi gli interventi:

Assessore Alessandro Persia, riferisce al consiglio tutto l'iter delle trattative per mantenere tutti i passaggi ed aumentare il servizio. Unico neo dice che non riusciamo ad essere comune riciclone a causa di alcune strutture presenti nel nostro territorio, i cittadini sono molto attenti e fanno bene la differenziata.

Interviene il Sindaco dicendo che il Comune si attesta al 67% di indifferenziato.

Il Presidente del Consiglio Sara De Michele riferisce che per le strutture sanitarie è molto difficile differenziare, soprattutto nella parte in cui si trova la RSA.

Di Paolo Antonio: interviene dicendo che non comprende il motivo del rinnovo a Segen SPA visto che il Comune fa parte della Holding ed è un servizio in house.

Il Sindaco ribadisce la necessità del nuovo affidamento, anche se è una società in house.

Il Consigliere Di Paolo continua, che si sarebbe aspettato una diminuzione dei costi, con l'aumento della differenziazione, non si segue economia di scala.

Il Sindaco ribadisce l'importanza dei servizi aggiuntivi, soprattutto dopo i giorni di Sagra.

Considerato che non ci sono altri interventi la Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO IN HOUSE A SEGEN SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER CONVENIENZA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE"

Presenti n. 9; votanti n. 9;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI,

AFFIDAMENTO IN HOUSE A SEGEN SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER CONVENIENZA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto ed il cui dispositivo viene integralmente riportato e trascritto.

In continuazione e con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9; votanti n. 9;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 10 del 17/01/2025

Servizio	AREA TECNICA E MANUTENTIVA
Ufficio	UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO
Responsabile Procedimento	IAFOLLA MASSIMO
Proponente/Relatore	VITALE GIANMARIA

OGGETTO:	Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, affidamento in house a SEGEN S.p.a.. Approvazione relazione tecnica per convenienza di affidamento diretto in house.
-----------------	--

Premesso che:

- che il Comune è socio di SEGEN HOLDING srl, società a capitale pubblico dei Comuni, con una quota del 3,70 %;
- che SEGEN HOLDING srl è strumento organizzativo degli enti locali soci in house providing mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti locali sono portatori;
- che la SEGEN HOLDING srl detiene il 72,77% della SEGEN SpA, società a capitale pubblico, che ha in affidamento in house il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati per i Comuni Soci ed in conformità alle norme vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house providing, può ricevere affidamenti diretti da parte dei Soci ed è soggetta al controllo analogo da parte dei Soci;
- che il Comune di Canistro, dunque, detiene una partecipazione indiretta in SEGEN SpA pari al 2,70%;
- che SEGEN SpA, in conformità alle norme vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house providing, può ricevere affidamenti diretti da parte dei Soci ed è soggetta al controllo analogo congiunto come previsto dalla Statuto sociale e dal Patto Parasociale sottoscritto in data 14/01/2022;
- che la Corte di Giustizia (cfr. la Sentenza ECONORD ai punti 28-31 e giurisprudenza citata) ha pure riconosciuto che il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuno di essi
- che lo Statuto che stabilisce che:
 - La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci che esercitano il controllo nei confronti della società analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni anche attraverso società holding a capitale interamente pubblico locale;
 - Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci della SEGEN SpA e gli Enti Locali Soci della SEGEN HOLDING srl adottano un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi enti locali e la società.
- che il Comune di Canistro con contratto sottoscritto in data 05/03/2019 ha affidato alla SEGEN SpA il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, con il sistema "porta a porta";
- che è volontà del Comune continuare la collaborazione con SEGEN SpA affidando in house providing il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani;

Considerato:

- che, appunto, ad oggi il servizio di igiene urbana con il sistema della raccolta differenziata "porta a porta" è assicurato dalla SEGEN SpA, il cui affidamento è stato oggetto di proroga ;
- che la Regione Abruzzo con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 La R.A. è intervenuta sulla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali già individuati dal previgente art.

14 della L.R. 45/07 e s.m.i. (modificando una prima impostazione con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo), prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

VISTO che:

- a mente dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito Piano Regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- l'art. 198 del citato D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto risultato aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. n. 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;

Ricordato che:

- la Regione Abruzzo con L.R. n. 36/2013 ha stabilito da un lato che "le funzioni già esercitate dall'A.d.A. di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR, istituita ai sensi dell'articolo 4, che svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio"; dall'altro ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4";

- l'Assemblea dell'AGIR si è insediata in data 31 maggio 2018;

- in data 30 luglio 2018 sono state effettuate l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

➤ Con nota del 9 agosto 2022, il presidente dell'assemblea dei sindaci dell'AGIR ha comunicato:

a) che l'assemblea dei sindaci dell'AGIR ha proceduto, nella seduta del 31 Maggio 2022, alla nomina del direttore generale, nella persona dell'Ing. Luca Zaccagnini, e del revisore dei conti, nella persona del dott. Carlo Garofalo;

b) che definite le nomine dei predetti organi, sono state avviate le procedure amministrative tese alla contrattualizzazione dei professionisti, condizione necessaria per l'operatività dell'Autorità, che sarà comunicata nelle forme previste dall'art. 6, co.4-bis della L.R. 36/2013 e s.m.i.;

➤ Con nota dell'11 GENNAIO 2024, il Direttore dell'AGIR ha comunicato che:

1. a norma di quanto previsto dall'art. 17, co.13,14 della L.R.36/2013 e s.m.i., a seguito della comunicazione di piena operatività dell'AGIR è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.

2. che la norma, volta a salvaguardare le funzioni dell'Autorità e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR.

3. che in forza di detta previsione, l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

- a) tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
- b) oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte".
4. Che quest'ultima ipotesi richiede tuttavia l'intervento dell'Autorità. Infatti, l'esercizio delle funzioni dell'ente locale deve necessariamente avvenire per il tramite di AGIR, stante il divieto di indire procedure autonome (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013).
5. Che qualora invece, il Comune intenda affidare il servizio alla propria società con le modalità "in-house" potrà effettuare autonomamente l'affidamento senza ricorrere alla scrivente Autorità – anche per un affidamento pluriennale – nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la procedura di affidamento deve essere effettuata conformemente al disposto degli artt. 14 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- b) i documenti progettuali devono essere conformi ai vigenti indirizzi tecnici e normativi in materia, con particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore nonché a quanto disciplinato dal D.Lgs 36/2023;
- c) negli atti contrattuali dovrà essere inserita obbligatoriamente la seguente clausola di salvaguardia: "Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti e deve essere calcolato secondo lo schema del valore di subentro stabilito da ARERA".
6. che l'affidamento potrà essere effettuato solo a seguito della verifica della scrivente Autorità della coerenza degli atti progettuali ai disposti normativi e tecnici sopra richiamati.
- Vista l'offerta tecnica ed economica elaborata da SEGEN SpA e allegata al presente atto;
- Menzionati:
- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Considerato:
- che a decorrere dal 1/07/2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229;
- altresì, che a decorrere dal 1/07/2023 risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso" (cfr comma 5, articolo 226).
- Specificato:
- che, prima di procedere all'affidamento diretto ad una società in house dei servizi di igiene urbana è onere dell'ente procedere alla previa valutazione delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta e della valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli articoli 14 e 17 del Decreto Legislativo n. 201

del 2022, ed ai sensi dell'Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa) del Dlgs 36/2023;

- che, nello specifico, l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 precisa che “ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30” (cfr comma 2), aggiungendo che “degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni” (cfr comma 3);

- altresì, che il comma 4 del medesimo articolo aggiunge, per quanto di interesse, che “ nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. [...]”;

Visto:

- l'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022, per cui “nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30” (cfr comma 2) specificando, similmente a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 riportato, “per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico- patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. [...]” (cfr comma 4);

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229;

VISTA la deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto per la quale: “Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del

diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)". "Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court" (par. I.2.1, pag. 15);

Considerato:

- che in osservanza del disposto normativo sopra riportato il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto la relazione prevista dal Decreto Legislativo n. 201 del 2022 (comma 3 dell'articolo 14 ee art. 17), depositata unitamente alla presente proposta di delibera e alla proposta tecnico-economica predisposta da SEGEN SPA e allegata al presente atto;

- che, dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'affidamento in house alla SEGEN S.p.A. del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato in quanto, ferme tutte le altre considerazioni positive di natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione richiamata:

I. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

II. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

III. SEGEN SpA è soggetto idoneo all'assunzione dell'indicato servizio, in quanto lo gestisce già da anni per il Comune e per molteplici comuni della provincia di L'Aquila;

IV. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio in house providing alla SEGEN SpA consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economici finanziari, della stessa società e dell'amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;

V. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la proposta tecnico-economica predisposta dalla SEGEN SpA e la relazione ex art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 predisposta dal competente ufficio dell'amministrazione comunale;

Che in data 10.01.2025 prot. 0045/U veniva trasmesso all'AGIR Abruzzo tutta la documentazione tecnico/economica finalizzata all'affidamento in house alla società SEGEN S.p.a.;

Che con determina n. 7 del 10.01.2025 l'AGIR Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo ha approvato il contratto di servizio tra il Comune di Canistro ed SEGEN S.p.a. per la gestione integrata del servizio rifiuti urbani nel territorio del Comune di Canistro e Validava il Piano Economico Finanziario di Affidamento per la gestione dei servizi del Comune di Canistro;

Visto l'allegato parere espresso dal revisore unico ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. B) n. 3 e allegato al presente atto;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.
2. di approvare la relazione ex articolo 14 e 17 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, allegata sub b) predisposta dai competenti uffici dell'amministrazione comunale, nonché l'offerta tecnica ed economica contenuta nella relazione tecnico-economica per il ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Canistro elaborata dalla SEGEN S.p.A., entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e contrattuale;
3. di dare atto che la relazione enuncia le "ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta" come richiesto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
4. di ritenere , per l'effetto, congrua l'offerta tecnica ed economica elaborata da SEGEN S.p.A., nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, quindi, rispondente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 5036;
5. di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana alla SEGEN S.p.A., per anni 5 (cinque) successivi a quelli decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia richiamata in premessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di poterne dare attuazione, di disporre la pubblicazione, unitamente agli allegati sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza, e di disporre l'invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> così come disposto dall'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché di disporre l'invio ad AGIR nell'ambito delle proprie attribuzioni riconosciute dalla vigente legge regionale in materia;
7. di dare atto che il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui alla presente delibera sul sito ANAC nella sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", come previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e che lo stesso dovrà essere predisposto, in considerazione dell'offerta tecnica economica di cui in premessa, secondo il vigente schema approvato da ARERA con la DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 -385/2023/R/RIF;
8. di dare atto, altresì, che nelle more del perfezionamento della procedura in parola e della stipula del contratto con SEGEN spa, stante la necessità e l'urgenza di garantire la continuità dei servizi di igiene urbana, il Responsabile dell'Area tecnica potrà valutare l'affidamento del servizio anche attraverso forme di affidamento diretto ai sensi e conformità del D.Lgs 36/2023 ove ricorrano le condizioni di legge;
9. di dare atto, infine, che ferma la durata dell'affidamento nei termini di cui al precedente punto 4, ai sensi dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito con l'individuazione del soggetto gestore del medesimo ambito, il contratto potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento,

riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del comune di Canistro in favore della società;

10. Con separata votazione unanime e palese delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA E MANUTENTIVA

OGGETTO:	Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, affidamento in house a SEGEN S.p.a.. Approvazione relazione tecnica per convenienza di affidamento diretto in house.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 17/01/2025

Il Responsabile del Servizio
F.TO GEOM. IAFOLLA MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 17/01/2025

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 65, comma 9, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2012.

Il Presidente
F.TO DE MICHELE SARA

Il Vice Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 103

Il **04/03/2025** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **2** del **08/02/2025** con oggetto:

Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, affidamento in house a SEGEN S.p.a.. Approvazione relazione tecnica per convenienza di affidamento diretto in house.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CANISTRO, lì 04/03/2025

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **08/02/2025** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CANISTRO, lì 08/02/2025

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA